N. 00526/2011 REG.PROV.CAU. N. 00021/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 599 del 2011, proposto da:

Concetta Tumminia, Salvatore Impellizzeri, Linda Piccione, Vincenzo Costanzo, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Manzi, Salvatore Mazza, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Francesco Ficicchia, Ina Gloria Guarrera, Silvio

Galeano, Giuseppina Montella, Luisa Francesca Amantia, Maria Castiglione, Gabriella Venera Chiari, Roberto Calanna, Carmela Maccarrone, Antonina Salariano, Giovanna Castellino, Stellario Vadala', Anna Maria Giovanna Di Falco, Rosaria Costanzo, Patrizia Pilato, Vincenza Mione, Anna Maria Alagna, Grazia Maria Sabella, Maria Luisa Asaro, Andrea Babalamenti, Angela Cristaldi, Maria Lea Eliseo, Antonella Marino, Giuseppina Messina, Erasmo Miceli, Francesco Navarra, Francesco Pantaleo, Maria Parrinello, Maria Alda Restivo, Daniela Conti, Rosario Ognibene, Carmelo Ciringioine, Fabio Pastiglia, Rosalia Adragna, Rosa Agnello, Fiorella Aiena, Farulla, Giuseppina Battaglia, Airo' Domenica Gaetano Bocaccorso, Lucia Bonaffino, Giuseppa Bruno, Giorgio Cavaldi, Domenico Antonio Di Fatta, Patrizia Fasulo, Virginia Filippine, Geusina Garofano, Franca Giannola, Fabio Grasso, Patrizia Graziano, Adriana Iovino, Antoninas Lampone, Rita Maria Anna La Tona, Giovanni Litrico, Giuseppina Lo Giudice, Giuseppe Lo Porto, Vito Lo Scurdato, Maria Pia Maglikeen, Antonina Mancia, Fabrizio Mangione, Giovanni Marchese, Salvatore Mazzamuto, Angela Mineo, Giuseppa Muscato, Rita Napoli; Maria Antonietta Cucciniello, Giuseppina Gugliotta,

rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Guzzetta, Caterina Giunta, Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

- per il regolamento della competenza fra il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, proposto ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 24/12/2003, e alla stregua di tale disposizione assegnato all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella composizione prevista dalla stessa norma;

visti i giudizi nn. 1166/2010 e 1167/2010 pendenti presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, relativi all'impugnazione del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 2 del 3.1.2011, attuativo della legge 202 del 2010, e dei relativi atti allo stesso presupposti, connessi o consequenziali;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nr. 125/2011, che ha adottato misure cautelari provvisorie di sospensione del suddetto provvedimento ministeriale;
- vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente nell'ambito del regolamento

di competenza nei confronti del suddetto decreto del Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

- visti gli artt. 15, 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.; ritenuto che, sia pure nei limiti dell'esame preliminare proprio della fase cautelare, non sembra sussistere:
- nè il potere cautelare del Giudice della competenza;
- né la possibilità di impugnazione di decreti presidenziali provvisori revocabili e modificabili ai sensi dell'art. 56, comma 4, del c.p.a.;
- né in generale il potere di riesame in sede di appello contro atti del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
- constatato, inoltre, che medio tempore il provvedimento presidenziale è allo stato confermato con ordinanza collegiale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 183/2011 del 02/02/2011;

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'istanza.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne

comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 febbraio 2011.

Il Presidente Pasquale de Lise

DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 04/02/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)